

## Titolo II

# DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

### Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. **Il patrimonio** degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate **e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.**

*Modifica*

*di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.*

*Con*

*delle finalita' di cui all'art.2.*

2. **Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate**

a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. **Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta**, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze **o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;**

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o **compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche**, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);**

c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;**

d) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita',

**salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto**

**dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;**

*Modifica Lettera d)*

*sostituire "a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato,"*

*con "a condizioni diversificate che possano costituire privilegio,"*

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Note all'art. 8:

- Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi).

- 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».